



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

*Centro Nazionale  
per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione*

## **Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (424)**

Proposte di possibili interventi sul testo dello schema di decreto legislativo:

- a) all'articolo 1, comma 12, lettera c), dello schema di decreto sembrerebbe opportuno introdurre, nell'ambito delle fattispecie oggetto di diffida del titolare dell'autorizzazione da parte dell'ISIN, la mancata ottemperanza agli obblighi specifici di cui agli articoli 37-ter, comma 2 e 37-quater;
- b) all'articolo 1 dello schema di decreto, dopo il comma 9 sembrerebbe opportuno introdurre il seguente comma: "9-bis. Dopo l'articolo 53 del decreto legislativo 17 marzo 1955, n. 230, è inserito il seguente: Art. 53-bis. *I titolari di licenza di esercizio di cui all'art. 50 o di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'Art. 52 del presente decreto, che non abbiano presentato istanza di autorizzazione per le operazioni di disattivazione ai sensi del successivo art. 55, debbono presentare al Ministero dello Sviluppo economico e all'ISIN un piano preliminare delle operazioni di disattivazione, da aggiornare ogni 5 anni.*";
- c) al fine di non introdurre un limite massimo alle unità di personale tecnico, oggi posto in 60 unità, sembrerebbe opportuno riformulare la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 dello schema di decreto come segue: "al comma 8, le parole: «nel limite massimo di 60 unità» sono sostituite dalle seguenti: **«nel limite massimo di 90 unità, di cui almeno 60 unità di provata esperienza tecnica e al massimo 30 unità di provata esperienza giuridico-amministrativa, di cui almeno 5 con qualifica dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»**";
- d) dopo la lettera d) dell'articolo 2 dello schema di decreto, sembrerebbe opportuno introdurre la lettera d-bis) seguente: "al comma 8, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "L'ISIN può bandire concorsi per l'acquisizione di personale tecnico nel limite di 20 posti nei tre anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto.".
- e) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 dello schema di decreto sembrerebbe opportuno modificarla come segue: "il comma 11 è sostituito dal seguente: "11. **L'ISIN ha personalità giuridica di diritto pubblico, opera in piena autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, amministrativa e contabile ed ha la responsabilità dell'esercizio sul tutto il territorio nazionale delle funzioni e dei compiti ad essa attribuiti di autorità nazionale di regolamentazione competente indipendente.** L'ISIN ha sede, ..... e del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.";
- f) dopo il comma 1 dell'articolo 3 dello schema di decreto sembrerebbe opportuno aggiungere il seguente comma 1-bis: "*I titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n.*



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

*Centro Nazionale  
per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione*

*230/1995 sono tenuti a trasmettere all'ISIN, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la proposta di Regolamento di esercizio di cui all'art.46 e la documentazione di cui all'art. 47."*

Infine, anche nell'ottica di assicurare l'effettiva autonomia dell'ISIN e dell'attuazione del processo di acquisizione di personale tramite concorso, sussiste la necessità di definire il quadro contrattuale di riferimento del personale in servizio presso il neocostituendo Ispettorato.